



COMUNE DI GIAROLE

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 24 IN DATA 10/10/2023

Oggetto: lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del centro sportivo comunale

Determina per autorizzazione al subappalto delle opere di posa, collegamento e realizzazione impianto fotovoltaico, compresi accessori.

Ditta aggiudicataria: EDILTORRE & C. S.A.S, con sede in San Salvatore Monferrato (AL), Frazione Squarzolo, Località Valle Baldone, n. 91/A.

Importo di aggiudicazione €. 63.196,29 oltre a €. 3.868,31 di oneri per la sicurezza IVA esclusa

Contratto Rep. n. del

CIG: 92044253CC - **CUP:** J14J22000170005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti i provvedimenti Sindacali inerenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato n. 2/2022 del 28/01/2022, relativi all'attribuzione al sottoscritto geom. Enrico Ortolan di mansioni e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del centro sportivo comunale;

Premesso che:

- con deliberazione Giunta Comunale n. 39/2022 del 30/04/2022 veniva approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Centro Sportivo Comunale, predisposto dai progettisti incaricati geom. Gianni Ottone (Capogruppo), con studio in Terruggia (AL), Piazza San Grato, n. 6, in raggruppamento temporaneo di professionisti con l'ing. Piero Marchisio (Membro), con studio in Casale Monferrato (AL), Strada Valenza, n. 4L/Bis, dell'importo complessivo €.
- 100.000,00 di cui €.
- 65.150,81 per lavori a base d'asta, €.
- 3.868,31 per oneri di sicurezza ed €.
- 30.980,88 per somme a disposizione della Stazione Appaltante
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 11 in data 13/05/2022, facendo seguito ad affidamento diretto con il criterio del massimo ribasso previa trattativa con un unico operatore economico sul portale del MEPA, i suddetti lavori venivano definitivamente affidati all'Appaltatore, per l'importo di €.
- 63.196,29 al netto del ribasso offerto del 3,00% oltre a €.
- 3.868,31 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €.
- 67.064,60 oltre IVA 22%;
- che in data 2/07/2022 si procedeva alla stipula del contratto mediante atto informatico rep. n. 444;

- che la spesa trova copertura al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2023/2025 per €. 84.168,33 (contributo ministeriale) e per €. 15.831,67 (cofinanziamento);
- che in accordo con l'impresa, si era proceduto alla consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. in data 4/08/2021;
- che la consegna anticipata, nelle more di perfezionamento del contratto, si rendeva necessaria in quanto il mancato inizio dei lavori entro il 15/05/2022 avrebbe determinato la revoca del contributo assegnato al Comune dal Ministero dell'Interno per l'esecuzione dei lavori in oggetto e di conseguenza un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
- che i lavori risultano consegnati in data 14/05/2022;

Dato atto che in sede di offerta l'impresa aggiudicataria ha comunicato la propria intenzione di volersi avvalere del subappalto per le opere di posa, collegamento e realizzazione impianto fotovoltaico, compresi accessori;

Vista l'istanza pervenuta in data 6/10/2023, prot. n. 3230 con la quale l'Impresa esecutrice chiede l'autorizzazione a concedere in subappalto le suddette opere alla ditta GIMA GROUP S.R.L. con sede in Alessandria (AL), Spalto Borgoglio, n. 43, per l'importo complessivo di €. 5.000,00, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;

Dato atto che la documentazione depositata agli atti a corredo della richiesta è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 170 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e all'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i soggetti affidatari dei contratti di cui allo stesso decreto legislativo, possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Vista la documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto depositata agli atti comprendente:

- Visura attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti dell'impresa subappaltatrice;
- DURC in corso di validità;
- Dichiarazione organico medio;
- Contratto di subappalto attestante le condizioni contrattuali stabilite tra le imprese;

Dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- i lavori oggetto di subappalto corrispondono a quelli indicati all'atto dell'offerta presentata dall'impresa appaltatrice;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d,) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente

principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- tra l'impresa appaltatrice e quelle affidatarie del subappalto non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, come da dichiarazione agli atti;
- l'impresa affidataria del subappalto è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese, come da documentazione agli atti;
- nei confronti della ditta affidataria del subappalto non sussiste alcuno motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , così come da dichiarazione acquisita agli atti

Visto l'art. 83 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, ai sensi del quale la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore non supera i 150.000,00 euro;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto a corredo del progetto posto a base di gara;

Visto il D.P.R. 25/01/ 2000, n. 34 “Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

Visto il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto il D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della L. 3/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 “ Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Ritenuto poter provvedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente in materia;

Dato atto che contestualmente viene acquisito il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario del Comune, attestante la copertura finanziaria della spesa, assunta con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di autorizzare l'impresa **EDILTORRE & C. S.A.S**, con sede in San Salvatore Monferrato (AL), Frazione Squarzolo, Località Valle Baldone, n. 91/A, affidataria dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del centro sportivo comunale ad appaltare alla ditta **GIMA GROUP S.R.L.** con sede in Alessandria (AL), Spalto Borgoglio, n. 43, le opere di posa, collegamento e realizzazione impianto fotovoltaico, compresi accessori; per l'importo complessivo di €. **5.000,00**, IVA esclusa.

Dare atto che la spesa trova copertura al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2023/2025 per €. 84.168,33 (contributo ministeriale) e per €. 15.831,67 (cofinanziamento).

Di avvertire:

1. che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante;
2. che la ditta subappaltatrice dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136;
3. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi dell'impresa subappaltatrice;
4. che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo del personale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
5. che l'Impresa subappaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. 81/2008, in merito all'osservanza del Piano Generale di Sicurezza ed alla redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza da depositare agli atti prima dell'inizio dei lavori;
6. che l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario;
7. che il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori, all'Impresa appaltatrice e alla ditta subappaltatrice.

Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to Ortolan Geom. Enrico)

Visto per la regolarità contabile. Ai sensi dell'articolo 151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria degli impegni assunti al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2023/2025 per €. 84.168,33 (contributo ministeriale) e per €. 15.831,67 (cofinanziamento).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Amelotti Dott. Fabio)

La presente determinazione viene pubblicata in data 08/11/2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Il Segretario Comunale
(f.to Scagliotti Dott. Pierangelo)